

COMUNE DI CURTATONE

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 10/07/2018

Oggetto: Parere su assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio

II REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2018;

Richiamata la delibera consiliare n 17 del 28/02/2018, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Richiamata la delibera consiliare n 27 del 04/05/2018, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017.

Visti gli articoli 175 c. 8, 193 c. 2 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla alla variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario 2018/2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li, 10/07/2018

L'organo di revisione

L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

e) l'articolo 147-ter, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

f) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per l'esercizio 2018 l'assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori è fissato al 31 luglio unitamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l'anno 2015, entro il 31 ottobre). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
- per il ripristino degli equilibri di bilancio per l'anno 2018 non è possibile procedere con la modifica, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle tariffe e aliquote relative ai tributi, data la sospensione degli aumenti di tributi locali disposta con la L. 208/2015;
- Visto il prospetto della ragioneria comunale e le verifiche effettuate in merito alle previsioni di entrate e uscita, all'andamento dei lavori pubblici, alla verifica dello stanziamento al f.c.d.e. e all'obiettivo di finanza pubblica;
- Riscontrato che i prospetti riportano per ciascuna missione, programma e macroaggregato, la previsione alla data della variazione e lo stanziamento risultante;
- Dato atto che viene applicato l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per € 150.000,00;
- Rilevato che la variazione appare omogenea con riguardo alla natura degli stanziamenti dei capitoli modificati e che non altera l'equilibrio delle partite vincolate;

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- 5) è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 7) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 8) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
- 9) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

- parere favorevole alla variazione di assestamento generale del bilancio per l'esercizio finanziario in corso così riassunta:

entrate	<i>maggiori entrate</i>	<i>minori entrate</i>	<i>saldo</i>	<i>equilibrio corrente</i>	<i>equilibrio c. capitale</i>
avanzo di amm.ne	150.000,00		150.000,00		150.000,00
titolo I	-		-	-	
titolo II	-		-	-	
titolo III	40.039,88	-	40.039,88	40.039,88	-
titolo IV	-	19.400,00	- 19.400,00		- 19.400,00
titolo V	-	-	-		-
titolo VII			-		
totale entrate	190.039,88	19.400,00	170.639,88	40.039,88	130.600,00
spese	<i>maggiori</i>	<i>minori</i>			
	<i>spese</i>	<i>spese</i>			
titolo I	115.860,67	47.149,44	68.711,23	- 68.711,23	
titolo II	156.500,00	25.900,00	130.600,00		130.600,00
titolo IV	32.317,02	60.988,37	- 28.671,35	28.671,35	
Titolo V			-		
totale spese	304.677,69	134.037,81	170.639,88	- 40.039,88	130.600,00
			saldo	-	-

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Accerta

- la coerenza della previsione di competenza e di cassa con gli obiettivi di finanza pubblica
- l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

L'organo di revisione